

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

---

## TITOLO I

### Capitolo 3

## **BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA**

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

TITOLO I - Capitolo 3

**BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 13 che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle succursali di banche comunitarie all'albo;
  - art. 15, co. 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;
  - art. 16, co. 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;
  - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
  - art. 18, co. 2, che ammette al mutuo riconoscimento le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario controllate da banche comunitarie;
  - art. 51, 54, co. 3, e 55 che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
  - art. 79, in tema di provvedimenti straordinari;
  - Tit. IV, Capo I, Sez. III-*bis* sul riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (1).

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

## **2. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività ammesse al mutuo riconoscimento*", le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f) TUB;
- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 6;
- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

## **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario (2).

## **4. Procedimenti amministrativi**

Si indicano qui di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle succursali di banche comunitarie già insediate* (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate* (Sez. III; termine: 120 giorni);
- *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie* (Sez. IV; termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione di disposizioni previste dal TUB e dal TUF da parte di società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento e di intermediari mobiliari italiani ed esteri* (Sezioni IV e V; termine: 90 giorni).

---

(1) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 122, ottobre-dicembre 1992.

(2) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

---

*SEZIONE II*

**SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE**

**1. Primo insediamento (1)**

La struttura della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni in materia è il Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzione banche e altri intermediari (2) (3).

La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB.

La comunicazione di avvio dell'operatività va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzione banche e altri intermediari (4).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (5).

**2. Modifiche alle informazioni comunicate (6)**

In caso di modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d) CRD IV, inclusa l'apertura di un insediamento successivo, la Banca d'Italia, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

**3. Attività esercitabili**

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

---

(1) Cfr. art. 13, par. 1-3 e art. 14 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella [servizio.cgc.constituzioni\\_banche\\_intermediari@bancaditalia.it](mailto:servizio.cgc.constituzioni_banche_intermediari@bancaditalia.it); se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

(3) Cfr. art. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(6) Cfr. art. 13, par. 4 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; artt. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

---

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

#### **4. Disposizioni applicabili**

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie sono riportate nell'Allegato A.

#### **5. I controlli**

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee e in conformità delle deliberazioni emanate dal CICR, è verificata l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (7).

La situazione di liquidità delle succursali è valutata, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

#### **6. Uffici di rappresentanza**

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 2, 3, 4 e 5.

#### **7. Procedure per le segnalazioni**

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 con riferimento alla succursale di primo insediamento, le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (8).

---

(7) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

(8) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione III – Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

---

*SEZIONE III*

**PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA (1)**

La struttura della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni in materia è indirizzata al Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (2).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 3, 4, 5, 8, 19, 22 e 23.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia senza stabilimento anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

---

(1) Cfr. art. 15 e 16 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella [servizio.cgc.constituzioni\\_banche\\_intermediari@bancaditalia.it](mailto:servizio.cgc.constituzioni_banche_intermediari@bancaditalia.it); se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione IV – Provvedimenti straordinari

---

*SEZIONE IV*

**PROVVEDIMENTI STRAORDINARI**

**1. Ordine di cessazione delle irregolarità**

L'art. 79 TUB prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alle banche comunitarie di porre termine a tali irregolarità.

L'ordine è rivolto alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento è comunicato all'autorità competente dello Stato d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché la banca ponga termine alle irregolarità.

**2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia**

Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarità commesse siano tali da pregiudicare interessi generali oppure nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia – dopo aver informato detta autorità – adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte delle banche.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa è resa anche alla Commissione europea e alle autorità competenti dello Stato d'origine e degli altri Stati comunitari eventualmente interessati.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. Le determinazioni sono comunicate nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione V – Società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento

---

*SEZIONE V*

**SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO**

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista alle Sezioni II e III (1).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

---

(1) La comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'origine va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione VI – Esercizio delle discrezionalità nazionali

---

*SEZIONE VI*

**ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

In applicazione dell'art. 152 CRD IV, le succursali di banche comunitarie trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza richiamate nell'Allegato A.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

*Allegato A*

### DISPOSIZIONI APPLICABILI

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>			
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
3	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
4	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
5	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
6	Tit. IV	Cap. 13	Centrale dei rischi
7	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
8	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
9	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali
10	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Matrice dei conti (Circolare n. 272)</i>			
11	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263)</i>			
12	Tit. V	Cap. 7	Sistema dei controlli interni
13	Tit. V	Cap. 9	Continuità operativa
<i>Altre disposizioni</i>			
14			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
15			Disposizioni del 7 maggio 2007 in materia di esternalizzazione del trattamento del contante
16			Art. 29 del Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, del TUF e successive modifiche e integrazioni
17			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
18			Tit. VI TUB e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis TUB; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128-bis TUB
19			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 1)

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento	Materia
20		Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
21		Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni
22		Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le norme del TUF, in quanto applicabili (1)
23		Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
24		Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
25		Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)
26		Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR"

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del TUF e relativi provvedimenti di attuazione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

---

## TITOLO I

### Capitolo 5

## **SUCCURSALI ESTERE DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

TITOLO I - Capitolo 5

**SUCCURSALI ESTERE DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 15, co. 1 e 2, che disciplinano lo stabilimento delle succursali di banche italiane negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari;
  - art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV.

Viene inoltre in rilievo la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1.

Si rammenta, infine:

- l'art. 78 TUB, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

## **2. Definizioni**

Si applica, ai fini della presente disciplina, la definizione di “ufficio di rappresentanza” stabilita nel Cap. 3, Sez. I, par. 3.

## **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

## **4. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto all'insediamento di succursali di banche italiane in Stati comunitari* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto di insediamento in Stati comunitari di succursali di intermediari finanziari italiani ammessi al mutuo riconoscimento* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto alla modifica delle informazioni precedentemente comunicate relativamente all'operatività delle succursali in Stati comunitari di banche o di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);
- *autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche italiane in Stati extracomunitari* (Sez. IV, par. 1; termine: 120 giorni);

## **5. Linee di orientamento**

Nella definizione di “succursale” posta all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR si ritiene rientrino gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari) e, viceversa, non rientrino:

- a. le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
- b. gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
- c. i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Succursali di banche in Stati comunitari

---

*SEZIONE II*

**SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI**

**1. Primo insediamento (1)**

Le banche espletano gli adempimenti eventualmente previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

**2. Modifiche delle informazioni comunicate (2)**

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia la modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2 CRDIV, inclusa l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

**3. Attività esercitabili**

Le succursali di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica, nonché le attività di cui all'art. 10 TUB non ammesse al mutuo riconoscimento.

L'esercizio di queste ultime attività è tuttavia sottoposto alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nello Stato ospitante e all'invio da parte della banca di una comunicazione preventiva all'autorità competente.

**4. Interventi delle autorità competenti (3)**

Lo stabilimento di una succursale o modifiche alla sua operatività può essere vietato per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che si possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4).

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

---

(1) Cfr. art. 11, par. 1-2 e art. 17 RQMVU; art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(2) Cfr. art. 11, par. 5 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(3) Cfr. art. 11, par. 3-4 RQMVU; art. 4, par. 1-2 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8, par. 1-2 e art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) Si rammenta che alle succursali all'estero si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa della Circolare n. 263, Titolo V, Capitoli 7-9.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Succursali di banche in Stati comunitari

---

## **5. Procedure per le segnalazioni**

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (5).

---

(6) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione III – Stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

---

*SEZIONE III*

**STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI  
DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE  
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO**

**1. Condizioni per lo stabilimento della succursale**

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB (1).

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

**2. Procedura per lo stabilimento e interventi**

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata nella Sez. II.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (2).

---

(1) Restano, ovviamente, escluse dall'obbligo di iscrizione le società di intermediazione mobiliare.

(2) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari

---

*SEZIONE IV*

**SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI EXTRACOMUNITARI**

Le banche possono stabilire succursali in Stati extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

- lo Stato nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero;
- le attività che la banca intende effettuare nello Stato estero;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale;
- i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Nei gruppi bancari e nelle banche non appartenenti a gruppo, comunque con fondi propri inferiori a 1 miliardo di euro, la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato extracomunitario prescelto.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato extracomunitario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato extracomunitario, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietato lo stabilimento di una succursale comunitaria (cfr. Sezione II, par. 4). Il provvedimento chiarisce gli aspetti tecnici che lo motivano e illustra i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

I provvedimenti decadono se, nel termine di dodici mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari

---

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

---

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali estere di banche e società finanziarie italiane

Sezione V – Uffici di rappresentanza

---

*SEZIONE V*

**UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza all'estero.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente dello Stato ospitante.

Le banche comunicano le informazioni relative agli uffici di rappresentanza mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

\_\_\_\_\_

---

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

---

## TITOLO I

### Capitolo 6

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

TITOLO I - Capitolo 6

**PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE  
BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 16, co. 1 e 2, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari senza stabilirvi succursali;
  - art. 18, co. 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi;
  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV.

Viene inoltre in rilievo la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

## **2. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (1).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività mediante insediamento di succursali:

- a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);
- b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - o operino in via esclusiva per un'unica banca;
  - o abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
  - o possano obbligare la banca;
  - o agiscano in via continuativa.

I servizi prestati mediante intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

## **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;

---

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

(2) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

#### **4. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto della libera prestazione di servizi per le attività non ammesse al mutuo riconoscimento delle banche italiane in Stati comunitari* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);
- *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari* (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni).

*SEZIONE II*

**PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

**1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari (1)**

Le banche italiane che intendono esercitare in Stati comunitari attività di cui all'art. 10 TUB non ammesse al mutuo riconoscimento, con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante nonché all'invio di una comunicazione preventiva all'autorità competente.

**2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento**

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (2) e si attengono alla procedura di notifica indicata al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

**3. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati extracomunitari**

Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda di autorizzazione è inoltrata dalla capogruppo.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

---

(1) Cfr. art. 12 e 17 RQMUVU; art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 3, par. 2 e art. 11-12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(2) Restano escluse da tale obbligo di iscrizione, ovviamente, le società di intermediazione mobiliare.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per l'esercizio dell'attività

---

- lo Stato nel cui territorio la banca intende esercitare le attività;
- le attività che la banca si propone di svolgere nello Stato estero;
- le modalità con le quali prevede di operare.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato extracomunitario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato extracomunitario, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la struttura temporanea da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

#### **4. Interventi delle autorità competenti**

L'esercizio della prestazione di servizi in Stati comunitari può essere vietato per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca, della società finanziaria o del gruppo bancario di appartenenza (3). Per gli stessi motivi può essere negata l'autorizzazione di cui al par. 3.

In tutti i casi, il provvedimento chiarisce gli aspetti tecnici che lo motivano e illustra i problemi da risolvere per poter procedere all'esercizio della libera prestazione di servizi.

---

(3) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

---

## TITOLO I

### Capitolo 7

## **BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

TITOLO I – Capitolo 7

**BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUB, sono compendiate le disposizioni che le banche extracomunitarie devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali e uffici di rappresentanza, di prestazione di servizi senza stabilimento, di operatività e di vigilanza prudenziale. Le procedure che tali banche devono seguire per poter operare in Italia sono sintetizzate nell'All. B del presente Capitolo.

Le succursali di banche extracomunitarie sono banche autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) del TUB; nel contesto dell'SSM, esse sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia (1) e si applicano loro, in generale, le stesse regole di vigilanza valide per le banche italiane (2). Rilevano anche l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia, l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati (anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), l'esistenza di accordi (ovvero l'inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d'origine, le condizioni di reciprocità nonché le eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.

Il trattamento di vigilanza delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" tiene conto delle forme di reciproca collaborazione che, nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno condotto all'armonizzazione dei principali strumenti prudenziali.

La presente disciplina si limita a richiamare gli strumenti per la copertura dei diversi profili di rischio applicati alle succursali di banche extracomunitarie, ampiamente illustrati nei relativi capitoli della presente Circolare e nel CRR.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

---

(1) Nel "considerando" n. 28 RMVU si osserva che "è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare ... esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione".

(2) L'art. 47, par. 1, CRD IV stabilisce che "gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo ... un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell'Unione".

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 7, co. 7, che consente alla Banca d'Italia, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, di scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, fermo restando che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite;
- art. 14, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria;
- art. 15, co. 4, che regola lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale;
- art. 16, co. 4, che regola la prestazione di servizi senza stabilimento delle banche extracomunitarie in Italia;
- art. 53 che detta disposizioni in materia di vigilanza regolamentare;
- art. 54, co. 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, il potere della Banca d'Italia di svolgere ispezioni presso succursali di banche extracomunitarie e di concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori, a condizione di reciprocità;
- art. 78 che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti straordinari nei confronti delle banche autorizzate in Italia;
- art. 96, co. 3, che prevede che le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente;
- art. 96-ter, co. 1, lett. e), che prevede che la Banca d'Italia verifichi l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia.

La materia è altresì disciplinata:

- dall'art. 19, co. 4, del TUF ai sensi del quale la Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia;
- dall'art. 29 del TUF riguardante la prestazione in Italia dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori da parte delle banche estere;
- dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9 agosto 1993, che fissa i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di banche extracomunitarie;
- dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, relativo al recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

Si rammentano infine:

- il “considerando” n. 28 RMVU;
- l'art. 47 CRD IV;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- il d.lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992, che dà attuazione alle direttive 86/635/CEE e 89/117/CEE, nonché il decreto del Ministro del tesoro del 24 giugno 1992, n. 435830, in tema di conti annuali e consolidati;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 161 del 18 marzo 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione;
- il d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'art. 36, relativo alla tutela della concorrenza ed alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, contenuto nel d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

### **3. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 3;
- *"responsabili della succursale"*, i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;
- *"ufficio di rappresentanza"*, una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle banche extracomunitarie.

### **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione per l'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie* (Sez. II; termine: 120 giorni);
- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri, cui aderiscono succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, rispetto a quella dei sistemi di garanzia italiani* (Sez. II; termine: 90 giorni).
- *autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia* (Sez. III; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione per prestare servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie* (Sez. V; termine: 120 giorni).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

---

*SEZIONE II*

**PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI  
E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

**1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale**

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

- presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato extracomunitario;
- esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro;
- presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2;
- possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca;
- attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;
- impegno della banca a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero ad uno estero la cui equivalenza a quelli italiani sia verificata dalla Banca d'Italia.

Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dei seguenti elementi:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che chiede lo stabilimento della succursale;
- eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

---

## **2. Programma di attività**

Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par. 1; esso contiene almeno informazioni relative a:

- a) le linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f) del TUB (cd. "attività ammesse al mutuo riconoscimento").

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).

Ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia cui si applica *mutatis mutandis* la disciplina prevista al Cap. 1, Sez. VII per le banche italiane.

Ove la banca richieda di svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, è necessario che esse siano effettivamente esercitate nello Stato d'origine; la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda, tiene inoltre conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane;

- b) le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:
- l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
  - le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
  - i risultati economici attesi;
  - l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
  - gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.
- c) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni – in particolare quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.

L'ambito operativo della succursale può essere limitato dalla Banca d'Italia per esigenze di vigilanza prudenziale (1).

---

(1) Cfr. l'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro del tesoro del 9 agosto 1993.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

---

### **3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale**

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti agli esponenti delle banche italiane (2).

La valutazione dell'esperienza professionale, per i soggetti di nazionalità italiana ed estera, è effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, co. 3, del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998.

In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento 161/1998. Per i soggetti di nazionalità estera, l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 è valutata in termini di equivalenza sostanziale.

Il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (*curriculum vitae*, dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.

L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

### **4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi.

Alla domanda sono allegati:

- a. il programma di attività (cfr. par. 2);
- b. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca;
- c. copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in succursali e filiazioni nonché l'operatività della banca o del gruppo di appartenenza;

---

(2) Cfr. la Circolare n. 229, Tit. II, Cap. 2.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

---

- d. copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine indicata al par. 3;
- e. la dichiarazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento deve essere inoltre attestato che tali attività sono effettivamente svolte dalla banca nello Stato d'origine;
- f. l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;
- g. l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato. La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato;

La domanda indica inoltre il sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca intende far aderire la succursale.

La documentazione indicata ai punti d. e g. deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.

Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

## **5. Iscrizione all'albo**

La banca extracomunitaria inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese (3). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB.

Prima dell'avvio dell'operatività, la succursale invia copia del certificato attestante l'adesione al sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività. La comunicazione va inviata al Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzione banche e altri intermediari (4).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (5).

---

(3) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della succursale dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(4) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca extracomunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

---

## **6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza**

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (6).

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

- l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Sez. I, par. 3);
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.

L'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (7).

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.

Le banche segnalano mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) l'inizio dell'attività e le successive modifiche dei dati relativi agli uffici di rappresentanza (8).

---

(6) Tale comunicazione viene effettuata utilizzando il modello descritto nell'Allegato C del presente Capitolo.

(7) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

(8) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione III – Succursali e uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie già insediate in Italia

---

*SEZIONE III*

**SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE  
GIÀ INSEDIATE IN ITALIA**

**1. Succursali**

Le banche extracomunitarie già insediate in Italia procedono all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni inerenti la nuova succursale:

- l'attività che intende svolgere;
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale, previste alla Sez. II, e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

In caso di simultanea apertura di più succursali le banche inviano una relazione illustrativa degli obiettivi sottesi alla strategia di operatività.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una succursale va inviata dalla banca utilizzando il modello descritto nell'Allegato C del presente Capitolo. Le segnalazioni successive vanno inviate alla Banca d'Italia mediante l'apposita procedura informatica G.I.A.V.A. (cfr. Sez. VI del presente Capitolo).

**2. Uffici di rappresentanza**

Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura di cui alla Sez. II, par. 6. Non è richiesto l'invio dello statuto della banca.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione IV – Prestazione di servizi senza stabilimento

---

*SEZIONE IV*

**PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO**

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, presentando:

- un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare;
- un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: a) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca; b) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza; c) l'esercizio nello Stato d'origine da parte della banca delle attività indicate nella domanda.

Per la prestazione dei servizi di investimento, disciplinati dal TUF (art. 29) e dai relativi provvedimenti applicativi, è richiesto il rilascio del parere della Consob.

Nell'esame delle domande di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca;
- l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca.

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione V – Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali e uffici di rappresentanza

---

### *SEZIONE V*

#### **DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di succursali o alla prestazione di servizi senza stabilimento decadono se, nel termine di 12 mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine. In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del suddetto termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a tre mesi. Per gli uffici di rappresentanza, lo stesso termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A.".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Vigilanza

---

*SEZIONE VI*

**PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI**

Per le banche extracomunitarie, l'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento in Italia, sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

Per l'insediamento di successive succursali e uffici di rappresentanza in Italia, le banche extracomunitarie effettuano la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia utilizzando il modello descritto nell'Allegato C del presente Capitolo.

Le banche extracomunitarie utilizzano l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." per le segnalazioni successive relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza (1).

---

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Vigilanza

---

*SEZIONE VII*

VIGILANZA

**1. Disposizioni applicabili alle succursali**

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie sono riportate nell'Allegato A.

**2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento**

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni riportate nell'Allegato A fatta eccezione per quelle contraddistinte dai numeri 1, 2, 13, 22, 25, 29.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

*Allegato A*

### **DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>			
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3	Parte Prima, Tit. II	Cap. 1	Riserve di capitale (1)
4	Parte Prima, Tit. III	Cap. 1, Sez. II	Processo di controllo prudenziale (2)
5	Parte Prima, Tit. III	Cap. 2	Informativa al pubblico Stato per Stato
6	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 2	Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
7	Parte Seconda		CRR e norme per la sua applicazione in Italia (3)
8	Parte Terza	Cap. 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (4)
9	Parte Terza	Cap. 2	Comunicazioni alla Banca d'Italia

(1) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(2) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(3) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"; in materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate).

(4) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
10	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
11	Tit. II	Cap. 2	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo
12	Tit. III	Cap. 4	Fusioni e scissioni
13	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche
14	Tit. IV	Cap. 10	Investimenti in immobili
15	Tit. IV	Cap. 11	Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale (5)
16	Tit. IV	Cap. 13	Centrale dei rischi
17	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
18	Tit. V	Cap. 2	Prestazione dei servizi di investimento
19	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche
20	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali
21	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
22	Tit. VI	Cap. 1	Vigilanza informativa sulle banche
23	Tit. VI	Cap. 4	Vigilanza ispettiva
24	Tit. VIII	Cap. 2	Provvedimenti straordinari
25	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali

(5) È in vigore la sola Sez. V “Emissione e gestione di assegni bancari e postali”.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Matrice dei conti (Circolare n. 272)</i>			
26	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263)</i>			
27	Tit. V	Cap. 2	Governo e gestione del rischio di liquidità
28	Tit. V	Cap. 5	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (6)
29	Tit. V	Cap. 7	Sistema dei controlli interni (7)
30	Tit. V	Cap. 8	Il sistema informativo (8)
31	Tit. V	Cap. 9	Continuità operativa
<i>Altre disposizioni</i>			
32			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
33			Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, del TUF e successive modifiche e integrazioni
34			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

(6) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

(7) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

(8) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
35			Tit. VI TUB e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117- <i>bis</i> TUB; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128- <i>bis</i> TUB
36			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 2)
37			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
38			Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni
39			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
40			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura
41			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
42			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

---

Numero identificativo	Riferimento		Materia
43			Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato B – Operatività delle banche extracomunitarie in Italia

---

*Allegato B*

**OPERATIVITÀ DELLE BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA**

FORME DI OPERATIVITÀ	PROCEDURE
<i>Succursali e uffici di rappresentanza di primo insediamento</i>	<p>Per le succursali: autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentito il Ministro degli affari esteri, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>Per gli uffici di rappresentanza: comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. L'ufficio può iniziare a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.</p>
<i>Ulteriori succursali</i>	<p>Autorizzazione della Banca d'Italia. La banca può stabilirsi trascorsi 60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.</p>
<i>Ulteriori uffici di rappresentanza</i>	<p>Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. L'ufficio può iniziare a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.</p>
<i>Prestazione di servizi senza stabilimento</i>	<p>Autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato C – Articolazione territoriale delle banche – Modello 3 S.I.O.T.E.C.

*Allegato C*



**ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE**  
(Comunicazione preventiva)

pagina  
**1**

Alla Banca d'Italia

Protocollo B.I. ....

<b>Sez. 1</b> La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	<b>Sez. 2</b> Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n. ....
<b>Sez. 3</b> BANCA SEGNALANTE _____ <input type="text" value=""/> (Codice A.B.I.) SEDE LEGALE _____	
<b>Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA</b> COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input type="text" value=""/> (oppure CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) (Sigla Prov.) <input type="text" value=""/> (Codice comune B.I.) FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ _____ <input type="text" value=""/> (C.A.P.) C.A.B. succursale <input type="text" value=""/>	

pagina

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato C – Articolazione territoriale delle banche – Modello 3 S.I.O.T.E.C.

2

<b>Sez. 5</b>	<b>EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA</b>
_____	_____
(Luogo e data)	(Firma dei rappresentanti aziendali)
<b>PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA</b>	